

P.G.N. 7821

Cesena, 18 febbraio 2021

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI DEL "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE L.R. N. 24/2001 – ARTT. 38 E 39- ANNO 2021" RELATIVO AD ALLOGGI UBICATI NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA – CESENA – MERCATO SARACENO – MONTIANO – SARSINA – VERGHERETO

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e s.m.i., e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione delle risorse disponibili;
- Decreto Ministeriale 12 agosto 2020 recante "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm. – criteri di gestione dell'anno 2021", pubblicata sul BURERT n. 14 del 20/01/2021, mediante la quale la Regione ha provveduto a disciplinare i criteri attuativi per la gestione del fondo regionale per la locazione per l'anno 2021, approvandone le norme per il funzionamento e l'erogazione;
- Deliberazione di Giunta regionale n.102 del 25/01/2021 avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n.2031 del 28/12/2020 ;
- Determinazione dirigenziale n. 102 esecutiva dal 15/2/2021, con la quale è stato approvato il presente avviso.

SI RENDE NOTO

che **a partire dal 18 febbraio e fino al 19 marzo 2021**, possono essere presentate domande per la concessione di contributi economici a beneficio di conduttori di alloggi ubicati nei Comuni di **BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA e VERGHERETO**, secondo le modalità contenute nel presente avviso.

BENEFICIARI:

Possono fare richiesta di ammissione al contributo:

- 1) i nuclei famigliari aventi I.S.E.E. compreso fra € 0,00 ed € 17.154,00;
- 2) i nuclei famigliari aventi I.S.E.E. compreso fra € 0,00 ed € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito famigliare causata dall'emergenza COVID-19;

Con riferimento esclusivamente all'ipotesi 2) :

2.1) la perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo famigliare (anche dovute a cause diverse dal COVID-19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

2.2) Ai sensi di quanto previsto nel D.M. 12 agosto 2020, la riduzione del reddito famigliare valutato nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 deve essere **superiore al 20%** nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo-aprile-maggio dell'anno 2019.

Il reddito famigliare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Considerate le diverse forme contrattuali esistenti, ed i relativi aspetti fiscali, con apposita Circolare la Regione potrà individuare ulteriori criteri di riferimento ai quali riferire il calcolo reddituale.

2.3) Ai sensi di quanto previsto nel D.M. 12 agosto 2020, per l'accesso al contributo, è necessario che il richiedente autocertifichi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione mendace, che il nucleo famigliare non possiede liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Le domande ammesse saranno collocate in due distinte graduatorie distrettuali comprendenti:

- **graduatoria n. 1**) nuclei famigliari con I.S.E.E. tra € 0,00 ed € 17.154,00;

- **graduatoria n. 2**) nuclei famigliari con I.S.E.E. tra € 0,00 ed € 35.000,00 con calo di reddito a causa del COVID-19.

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore I.S.E.E.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore I.S.E.E. più basso.

In caso di domande con medesimo valore I.S.E.E. (compreso il caso di domande con valore I.S.E.E. pari ad € 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

ALTRI REQUISITI PER L'ACCESSO:

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti **al momento della presentazione della domanda (come indicato all'Allegato "A" Dgr 2031/2020 d DGR 102/2021):**

- A1)** Cittadinanza italiana; oppure
- A2)** Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; oppure
- A3)** Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni;
- B)** Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2020 non superiore ad €17.154,00 (graduatoria 1) oppure €35.000,00 (graduatoria 2). Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021 è possibile fare domanda con l'ISEE dell'anno 2020.
- C1)** Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula del contratto e regolarmente registrato.
In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammissibili a contributo i contratti con la relativa imposta pagata.

Oppure

- C2)** Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola di proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni riferite al nucleo famigliare ISEE:

- 1) aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del "Fondo per l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

- 2) aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la "Morosità incolpevole" di cui all'art. 6 – comma 5 – del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013;
- 3) essere assegnatario, al momento della presentazione della domanda, limitatamente alle domande per l'accesso alla Graduatoria n. 1), di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 4) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

Le risorse complessive saranno ripartite fra le due graduatorie secondo le seguenti proporzioni:

Graduatoria 1) - 40% delle risorse disponibili per il Distretto;

Graduatoria 2) - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

L'assegnazione del contributo ai richiedenti avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l'altra graduatoria distrettuale.

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Di norma, il contributo è concesso all'inquilino.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- copia del documento di identità del richiedente (qualora la domanda non venga presentata utilizzando le credenziali Federa o SPID);
- copia attestazione ISEE;
- copia del contratto di locazione in corso di validità con relativa ricevuta di registrazione e/o di proroga;
- copia delle buste paga e documenti contabili dei periodo Marzo-Maggio 2019 e 2020 (da tenere a disposizione durante la compilazione della domanda e per i successivi accertamenti da parte del

Comune, nel caso in cui la domanda si collochi in posizione utile in graduatoria per ricevere il contributo);

- copia del permesso di soggiorno (da tenere a disposizione durante la compilazione della domanda e per i successivi accertamenti da parte del Comune, nel caso in cui la domanda si collochi in posizione utile in graduatoria per ricevere il contributo).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo ISEE, anche se non intestatario del contratto di locazione, purchè residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo sono comprovati dal richiedente con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande di accesso al contributo potranno essere presentate **a partire dal 18 Febbraio e fino al 19 marzo 2021.**

Gli interessati dovranno compilare la domanda collegandosi alla piattaforma regionale <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> disponibile e raggiungibile dalla pagina: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> per la **compilazione previa autenticazione** mediante utilizzo di una delle credenziali SPID o FEDERA.

Allo SPORTELLO AMMINISTRATIVO-CASA del Settore Servizi Sociali, ubicato presso la sede del Comune di Cesena sita in Piazzetta Cesenati del 1377 n. 1, si potranno inoltre rivolgere i cittadini del Comune di Cesena e di Montiano per la compilazione assistita della domanda senza autenticazione, che potrà essere effettuata, **esclusivamente su appuntamento**, da richiedere ai numeri telefonici 0547/356272 – 0547/356492.

Allo SPORTELLO SOCIALE DELLA VALLATA del Settore Servizi Sociali, ubicato presso le sedi dei Comuni della Vallata, si potranno rivolgere i cittadini dei Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto per la compilazione assistita della domanda senza autenticazione, che potrà essere effettuata, **esclusivamente su appuntamento**, da richiedere al numero telefonico 3776845602, nella fascia oraria 8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì.

L'Ufficio Casa del Settore Servizi Sociali è a disposizione per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: 0547/356272 – 356492 il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 - comma 3 – della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si comunica che la data di presentazione della domanda da parte del richiedente costituisce, a tutti gli

effetti, data di avvio del procedimento. Si informa inoltre che: 1) l'Amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente avviso è l'Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Servizi Sociali; 2) Responsabile del procedimento è Dott.ssa Barbara Solari del suindicato Settore Servizi Sociali; 3) il procedimento di cui trattasi si concluderà entro 90 gg. dalla data di presentazione delle domande. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Servizi Sociali citato.

CONTROLLI

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata/dichiarata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contestualmente alla presentazione della domanda, con le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni/autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli saranno eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Verranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro, etc.) l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi Sociali.

=====

=====

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito delle procedure di cui al presente Avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Valle del Savio, nella persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 – Cesena (PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it)

Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Sociali nella persona del Dirigente pro tempore Dott.ssa Barbara Solari (PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it)

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 cui ci si può rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità:

- a) nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- b) nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata saranno trattati esclusivamente per ottemperare a tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al presente Avviso e indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria e quindi ad accedere ai contributi.

I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.

Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell'art. 5 del GDPR e dei diritti dell'interessato disciplinati dal Capo III dello stesso GDPR.

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del

Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Destinatari dei dati – Comunicazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento etc. agli altri soggetti terzi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza, quali, a titolo esemplificativo, la Regione Emilia Romagna, Forze dell'Ordine, etc. nonché agli ulteriori soggetti (quali il proprietario dell'alloggio) ai quali si renda strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità amministrative di cui allo specifico procedimento. Nei limiti previsti dalle norme applicabili i dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.

I medesimi dati saranno comunicati, inoltre, al personale dell'Unione dei diversi Servizi amministrativi per l'esecuzione dei rispettivi obblighi di legge, finalizzati all'erogazione dei servizi richiesti, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.

Tempo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l'ente è soggetto agli obblighi di conservazione *ex lege*, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria all'adempimento di specifici obblighi giudiziari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di esercitare nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web: www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Barbara Solari